

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MECCANICO STRADALE. RELAZIONE AI SENSI DELL'ART. 34, COMMA 20, D.L.179/2012 CONVERTITO IN LEGGE 221/2012 CONCERNENTE LE MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI A RILEVANZA ECONOMICA

1. NOZIONE DI SERVIZIO PUBBLICO LOCALE

Il Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) sottolinea l'importanza dei servizi di interesse economico generale nell'ambito dei valori comuni dell'Unione e del loro ruolo nella promozione della coesione sociale e territoriale.

I servizi pubblici locali sono quei servizi di interesse generale volti a soddisfare i bisogni di una comunità, non solo in termini economici, ma anche in termini di promozione sociale.

I servizi di interesse generale designano attività soggette ad obblighi specifici di servizio pubblico, proprio perché considerate di interesse generale delle autorità pubbliche. Sotto questa voce si ritrovano sia attività di servizio non economico, che attività di servizio cosiddette di interesse economico generale.

L'art. 112 del D.Lgs. 267/2000 definisce "Servizi pubblici locali" quei servizi che hanno "per oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali".

L'indicazione è molto ampia tale da includere qualsiasi attività svolta dal comune o dagli altri enti locali. La genericità della norma si spiega con la circostanza che gli enti locali sono enti a fini generali dotati di autonomia organizzativa, amministrativa e finanziaria (art. 3 T.U.E.L.), nel senso che essi hanno la facoltà di determinare da sé i propri scopi e, in particolare, di decidere quali attività di produzione di beni e di servizi siano assunte come doverose, purché genericamente rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale di riferimento

Per la configurabilità di un servizio pubblico locale occorre quindi che il medesimo abbia una sua soggettiva ed oggettiva qualificazione, la quale deve garantire la realizzazione di prevalenti fini sociali, oltre che la promozione dello sviluppo economico e civile delle relative comunità. Non è invece servizio pubblico l'attività alla quale non corrisponda una specifica pretesa degli utenti, come avviene per la gestione di un'opera pubblica o anche per i servizi resi all'amministrazione: si pensi al servizio di pulizia o manutenzione degli immobili, oppure alla gestione del calore degli edifici pubblici.

Ai sensi dell'art. 112 del T.U.E.L., risultano indifferentemente servizi pubblici locali quelli di cui i cittadini usufruiscono *uti singuli* e come componenti la collettività, purché rivolti alla produzione di beni e utilità per le obiettive esigenze sociali.

In sostanza, requisito essenziale della nozione di "Servizio Pubblico Locale" è che il singolo o la collettività abbiano a ricevere un vantaggio diretto e non mediato da un determinato servizio.

Il "Servizio" deve qualificarsi come "pubblico" quando, a prescindere dalla modalità di gestione da parte della Pubblica Amministrazione o dei privati, sia diretto a soddisfare direttamente le esigenze dell'utenza in ragione del fatto che il soddisfacimento diretto e immediato dei bisogni dell'utenza è l'elemento essenziale che differenzia il "Servizio Pubblico" da ogni altra attività imprenditoriale.

La qualificazione di servizio pubblico da parte dell'Ente locale, fa sì che chi gestisce quel servizio debba rispettare le regole di pubblica utilità, con obblighi di pubblico servizio.

Colui che gestisce per il pubblico, deve rispettare gli obblighi di pubblico servizio, con la sottoposizione del gestore ad una serie di obblighi, tra i quali quello di esercizio e tariffari, volti a conformare l'espletamento delle attività a regole di continuità, regolarità, capacità tecnico-professionale e qualità (cfr: Consiglio di Stato sez. V, 12/10/2004 n. 6574).

Può definirsi "Servizio di interesse generale", l'attività economica di produzione di beni e servizi, diretta ai cittadini, assoggettata a obblighi di pubblico servizio, finalizzata al perseguimento di interesse generale, con corrispettivo o meno. Pertanto la nozione di Servizio Pubblico Locale, in base alle interpretazioni elaborate al riguardo dalla giurisprudenza comunitaria e dalla Commissione Europea, deve essere considerata omologa a quella comunitaria di Servizio di Interesse Generale, ove limitata all'ambito locale (Sentenza n. 272/2004 della Corte di Giustizia UE);

Esistono due categorie di SPL:

- CON RILEVANZA ECONOMICA:
- SENZA RILEVANZA ECONOMICA

Sono classificabili come servizi a rilevanza economica, tutti quei servizi pubblici locali assunti dall'ente laddove la tariffa richiedibile all'utente è potenzialmente in grado di coprire integralmente i costi di gestione e di creare un utile di impresa. L'utile potenziale non deve essere di modesta entità. Per cui non hanno rilevanza economica quei servizi che per obbligo di legge o per disposizione regolamentare del comune prevedono o consentono l'accesso anche a fasce deboli non in grado di contribuire, laddove naturalmente questa fascia di sotto contribuzione sia tale da compromettere una gestione remunerativa del servizio e non sia possibile prevedere eventuali compensazioni economiche alle aziende esercenti i servizi, nei limiti delle disponibilità di bilancio.

Diverso è il concetto di "Servizio strumentale" che si configura come l'attività di produzione di beni e servizi senza assoggettamento a obbligo di pubblico servizio, rivolta all'Amministrazione e non ai cittadini.

2. IL QUADRO NORMATIVO NAZIONALE SUI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

2.1 Cenni sulla normativa sui SPL antecedente al referendum abrogativo del 12 giugno 2011

L'abrogato articolo 23-bis del decreto-legge 25/06/2008, n. 112, convertito dalla legge 06/08/2008, n. 133, mirava a garantire l'applicazione della normativa comunitaria e a favorire il rispetto dei principi di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi da parte di tutti gli operatori economici interessati alla gestione di servizi di interesse generale in ambito locale, nel rispetto dei principi di universalità e accessibilità dei SPL.

La norma ribadiva fortemente il principio dell'evidenza pubblica nell'affidamento dei SPL di rilevanza economica, limitando al contempo le ipotesi di affidamento diretto a fattispecie ben circoscritte e residuali, riconducibili al modello "in house", subordinato a ulteriori condizioni, che dovevano renderlo una ipotesi eccezionale, salvaguardando così la finalità di liberalizzazione e promozione della concorrenza della nuova normativa.

In particolare, era previsto che il modello "in house" potesse configurarsi solo in presenza di situazioni tali da non permettere un efficace ed utile ricorso al mercato. Inoltre, l'affidamento doveva avvenire solo in favore di società totalmente partecipate dall'ente pubblico concedente, limitatamente ai casi in cui l'attività societaria fosse svolta a beneficio dello stesso ente pubblico, e comunque nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di controllo analogo sulla società affidataria.

La possibilità di affidamento diretto era tuttavia sottoposta all'ulteriore vincolo, per l'ente affidante, di dare adeguata pubblicità alla scelta, motivandola e verificandola. In caso di affidamenti di valore superiore a determinate soglie, l'ente affidante era altresì tenuto a trasmettere una relazione all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, la quale doveva esprimere un parere preventivo sulla conformità dell'affidamento diretto alle prescrizioni della normativa nazionale.

Erano fatte salve le disposizioni previste in materia di distribuzione di gas naturale, di distribuzione di energia elettrica, gestione delle farmacie comunali, nonché quelle relative alla disciplina del trasporto ferroviario regionale.

L'intero impianto normativo delineato dall'articolo 23-bis e dalla relativa normativa di attuazione (D.P.R. 07/09/2010, n.168) ha sicuramente rappresentato un punto fondamentale nel processo di riforma del quadro giuridico relativo all'organizzazione e alla gestione dei SPL.

Tuttavia, sull'assetto così definito della disciplina della materia, è sopravvenuto il referendum popolare abrogativo del 12 giugno 2011.

L'effetto abrogativo si è realizzato con decorrenza dal 21 luglio 2011, a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2011, n. 113.

2.2 Cenni sulla normativa sui SPL successiva al referendum abrogativo del 12 giugno 2011

Il primo effetto originato dall'abrogazione referendaria dell'articolo 23-bis e di conseguenza del regolamento attuativo è stato il fatto che il vuoto creatosi per la sopravvenuta assenza di norme specifiche di tutela della concorrenza nei SPL è stato immediatamente colmato dalla più generale normativa europea preesistente, in un rapporto di integrazione con le norme dell'ordinamento italiano.

La disciplina europea che ha trovato applicazione è stata, sostanzialmente, quella derivante dalle regole di tutela della concorrenza in relazione alla necessità della gara per l'affidamento della gestione di servizi pubblici di rilevanza economica.

Tuttavia, la necessità, comunque, di una adeguata disciplina nazionale di dettaglio delle modalità di gestione dei SPL di rilevanza economica ha condotto ad un immediato intervento del legislatore, che ha introdotto nuove regole con il decreto-legge del 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148, in seguito a varie riprese modificato da successivi provvedimenti.

Il conseguente quadro normativo, risultante dal succedersi dei vari interventi del legislatore, ha condotto ad un sistema liberalizzato dei SPL di rilevanza economica attraverso la piena concorrenza nel mercato, compatibilmente con le caratteristiche di universalità ed accessibilità del servizio.

Mentre l'articolo 23-bis del decreto-legge 112/2008, era soprattutto incentrato sulle privatizzazioni, l'articolo 4 del decreto-legge 138/2011, ha operato una decisa scelta verso le liberalizzazioni, alla quale vanno aggiunte - in seguito alla introduzione, da parte del decreto-legge 1/2012, dell'articolo 3-bis del decreto-legge 138/2011 - misure sulla organizzazione dei servizi a rete, attraverso l'attribuzione alle Regioni e alle province autonome del compito di individuare ambiti o bacini territoriali che consentano di sfruttare economie di scala e di differenziazione.

L'abrogato articolo 4 del decreto-legge 138/2011 prevedeva che gli enti locali, prima di procedere al conferimento della gestione dei servizi, avessero l'obbligo di individuare in via preliminare i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e universale e le eventuali compensazioni economiche alle aziende esercenti i servizi stessi, tenendo conto dei proventi derivanti dalle tariffe e nei limiti della disponibilità di bilancio destinata allo scopo. Esso prevedeva inoltre la verifica della realizzabilità di una gestione concorrenziale dei SPL, limitando i diritti di esclusiva alle sole ipotesi in cui, in base ad una analisi di mercato, la libera iniziativa economica privata non risultasse idonea a garantire un servizio rispondente ai bisogni della comunità.

L'attribuzione di diritti di esclusiva permaneva in via residuale, qualora la liberalizzazione non riuscisse a soddisfare i bisogni della comunità.

La principale novità del sistema era pertanto costituita dalla introduzione del principio della liberalizzazione di tutte le attività economiche oggetto dei SPL di rilevanza economica: la procedura di evidenza pubblica per la scelta del gestore costituiva, quindi, una eccezione alla regola della liberalizzazione.

Ulteriore eccezione all'affidamento con gara era l'affidamento "in house" del servizio a società interamente pubblica con i requisiti richiesti dall'ordinamento europeo, limitata alla ipotesi in cui il valore economico del servizio oggetto dell'affidamento fosse pari o inferiore a 200.000 euro annui.

La norma prevedeva anche l'impegno del soggetto gestore a conseguire economie di gestione e la loro destinazione alla riduzione delle tariffe.

Le norme di liberalizzazione contenute nell'articolo 4 erano applicabili a tutti i SPL di rilevanza economica, con prevalenza sulle relative discipline di settore incompatibili (ad esclusione di alcune categorie).

Sull'impianto normativo sopra delineato e che sembrava aver portato a stabilizzazione il lungo percorso di riforma relativo ai SPL di rilevanza economica, è intervenuta la sentenza n. 199/2012 della Corte costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4 del decreto legge 138/2011, sia nel testo originario che in quello risultante dalle successive modificazioni.

La disposizione impugnata violava il divieto di ripristino della normativa abrogata dalla volontà popolare desumibile dall'articolo 75 Costituzione, secondo quanto già riconosciuto dalla giurisprudenza costituzionale.

2.3 L'attuale normativa di riferimento per i servizi pubblici locali a rilevanza economica

L'abrogazione dell'articolo 4 del decreto-legge 138/2011, ad opera della Corte Costituzionale, ha reso non più operanti tutte le disposizioni in esso contenute, concernenti, essenzialmente, le modalità di affidamento dei SPL, mentre ha lasciato intatte le altre norme in materia di SPL, fra le quali, in primo luogo, l'articolo 3-bis del decreto-legge 138/2011, inerente l'organizzazione territoriale dei SPL a rete e gli incentivi per gli enti che utilizzano procedure competitive di affidamento.

L'ultimo intervento legislativo in materia di servizi pubblici locali si è verificato con l'art. 34 del decreto-legge 179/2012, convertito con L. 17/12/2012, n. 221, il quale si limita a considerare il solo aspetto di pubblicizzazione della scelta gestionale adottata/che si intende adottare per i servizi pubblici locali di rilevanza economica.

L'art. 34 c. 20 e segg. del D.L. 18/10/2012, n. 179, convertito in L. 17/12/2012, n. 221

L'art. 34 del decreto-legge 179/2012, nei commi da 20 a 27, detta previsioni per i servizi pubblici locali di rilevanza economica al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione, l'adeguata informazione alla collettività di riferimento. In materia di pubblici servizi il ruolo degli enti locali rimane centrale dato che l'organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale, rientra tra le funzioni fondamentali dei comuni, ai sensi dell'art. 117, c. 2, lett. p) della Costituzione, pur con la specificazione che per i servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, le funzioni di organizzazione sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei (comma 23).

Gli enti affidanti sceglieranno le modalità di affidamento e gestione nel rispetto dei principi europei di concorrenza, di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, dell'obbligo di motivazione, dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.

In particolare, la normativa comunitaria prevede che gli enti locali possano procedere ad affidare la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica secondo le tre seguenti modalità:

1. esternalizzazione a terzi con espletamento di procedure ad evidenza pubblica secondo le disposizioni in materia di appalti e concessioni di servizi;
2. società mista, la cui selezione del socio privato avvenga mediante gara a doppio oggetto (socio operativo), in applicazione delle disposizioni inerenti il Partenariato Pubblico-Privato;
3. gestione cosiddetta "in house", purché sussistano i requisiti previsti dall'ordinamento comunitario: (a) totale partecipazione pubblica; (b) controllo sulla società affidataria analogo a quello che l'ente o gli enti affidanti esercitano sui propri servizi; (c) realizzazione, da parte della società affidataria, della parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti che la controllano. Per queste società restano in vigore tutti i vincoli imposti dalla normativa nazionale sul reclutamento del personale e conferimento degli incarichi, sugli acquisiti di beni e servizi, sulla estensione del patto di stabilità interno alle aziende con affidamento diretto.

L'art. 34 prevede inoltre la necessità, ai fini dell'affidamento del servizio, della redazione e della pubblicazione sul sito internet dell'ente affidante di una relazione che dia conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e nella quale vengano definiti i contenuti specifici degli obblighi di pubblico servizio e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste (comma 20).

In ottemperanza al Decreto Legge 23 dicembre 2013 n. 145, art. 13 comma 25-bis, la relazione deve essere inviata all'Osservatorio per i Servizi Pubblici Locali istituito presso il Ministero per lo Sviluppo Economico attraverso l'indirizzo di posta elettronica certificata osservatorio.spl@pec.sviluppoeconomico.gov.it.

2.4 Irrilevanza della distinzione tra concessione e appalto ai fini della qualificazione del servizio pubblico locale

Il criterio classificatorio che tende a suddividere le tipologie di affidamento nelle due categorie, alternative fra loro, della concessione di servizio pubblico locale e dell'appalto pubblico di servizi, riferito ai soli servizi strumentali, è da superare.

L'unico elemento rilevante, per il diritto comunitario, ai fini della qualificazione in termini di appalto ovvero di concessione è il trasferimento del rischio di gestione che, nell'appalto, rimane in capo all'Amministrazione appaltante, suggerendo l'applicazione di precise forme di selezione dell'appaltatore, mentre nella concessione viene di fatto trasferito al concessionario. La circostanza che l'oggetto dell'affidamento sia un servizio pubblico locale, piuttosto che un mero servizio pubblico, non rileva dal punto di vista del diritto comunitario.

Infatti, "la «concessione di servizi» è un contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di servizi, ad eccezione del fatto che il corrispettivo della fornitura di servizi consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi o in tale diritto accompagnato da un prezzo".

In ultimo Consiglio di Stato, Sez. V, 3/5/2012 n. 2537: "*il servizio pubblico locale di rilevanza economica è configurabile anche quando l'amministrazione, invece della concessione, pone in essere un contratto di appalto. Il servizio pubblico locale di rilevanza economica è configurabile non solo quando l'amministrazione adotti un atto di concessione, ma anche nel caso in cui, pone in essere un contratto di appalto, (rapporto bilaterale, versamento di un importo da parte dell'amministrazione) sempre che l'attività sia rivolta direttamente all'utenza - e non all'ente appaltante in funzione strumentale all'amministrazione - e l'utenza sia chiamata a pagare un compenso, o tariffa, per la fruizione del servizio.*"

3. SERVIZIO PUBBLICO SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MECCANICO STRADE COMUNALI DEL COMUNE DI ACQUASPARTA

3.1 - Premesse

Visto quanto sopra, si può affermare che gli "obblighi di servizio pubblico" definiscono i requisiti specifici imposti dalle autorità pubbliche al fornitore del servizio per garantire il conseguimento di alcuni obiettivi di interesse pubblico.

Tra i servizi erogati dal Comune rientra il servizio di spazzamento meccanico delle strade comunali le cui attività sono disciplinate dal Dlgs 3 Aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", nello specifico art. 183 e art. 184.

Il servizio di spazzamento meccanico consiste in interventi di pulizia delle strade, vie, piazze ed aree pubbliche o ad uso pubblico, al lavaggio/inaffiamento strade e tutto quant'altro connesso all'espletamento dei servizi di spazzamento, a condizione che venga rispettato il pubblico interesse igienico- sanitario.

Il servizio di spazzamento meccanico è rivolto ai seguenti tipi di rifiuto:

- Rifiuti propriamente stradali (polvere, terriccio, fango e simili) derivanti dall'azione continua degli agenti atmosferici e del traffico;
- Rifiuti stagionali (fogliame, ramaglie, sabbia e simili) prodotti da cause climatiche naturali (o da azioni umane conseguenti) e limitati a particolari periodi dell'anno;
- Rifiuti casuali (pacchetti vuoti di sigarette e fiammiferi, foglietti di carta, escrementi di animali domestici, residui oleosi di autoveicoli, ecc.) prodotti dal traffico cittadino e funzione di esso.

Il Comune di Acquasparta, non disponendo delle necessarie risorse umane e strumentali, ha individuato nel tempo, quale modalità di gestione del servizio, l'esternalizzazione a terzi con espletamento di procedure ad evidenza pubblica secondo le disposizioni in materia di appalti di servizi, mantenendo in amministrazione diretta le attività di controllo e verifica delle operazioni appaltate.

Ai sensi dell'art. 34, comma 20, D.L. 179/2012, convertito in L. 221/2012, "per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'Ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio e servizio universale, indicando le compensazioni economiche, se previste";

L'art. 42 del D.Lgs. 267/2000 attribuisce al Consiglio Comunale la competenza per gli atti di organizzazione e concessione dei servizi pubblici (conferendo il significato più ampio del termine all'accezione "concessione");

In virtù delle suddette competenze, l'Organo consiliare è chiamato a decidere soltanto sulle modalità di gestione dei servizi a rilevanza economica, così come indicato dall'art. 34 del decreto-legge 179/2012, nei commi da 20 a 27, nel rispetto della normativa comunitaria.

3.3 Obblighi di servizio pubblico locale

Il servizio di igiene e decoro urbano comprende lo spazzamento delle strade, la cura dei parchi e dei giardini, le operazioni di raccolta e gestione dei rifiuti solidi urbani. Innanzi tutto, il servizio di igiene urbana deve essere continuo, in quanto fondamentale per tutelare l'igiene e la salute pubblica, indipendentemente dalla volontà di fruirla dei singoli cittadini. Da tale principio ne discendono altri quali l'accessibilità, la disponibilità e l'universalità: se i cittadini sono obbligati a collaborare per il corretto svolgimento del servizio da parte del soggetto gestore, tuttavia è necessario garantire loro che il servizio sia disponibile ed accessibile a tutti nella stessa adeguata misura. Dal punto di vista del finanziamento, la recente normativa ha introdotto la copertura tariffaria integrale dei costi del servizio. La nuova impostazione tariffaria distingue un contributo fisso, orientato a coprire i costi comuni, e un contributo variabile, in ragione della produzione effettiva o presunta di rifiuti, che nel tempo dovrebbe commisurare parte della spesa dei cittadini al loro contributo effettivo ai costi. Infine, va promossa la qualità del servizio offerto sia dal punto di vista del rispetto dei criteri di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti, sia per quanto riguarda la dotazione infrastrutturale di contenitori e mezzi, sia - anche - dal punto di vista dei canali di contatto rivolti ai cittadini.

3.4 Forma di affidamento prescelta

Per quanto sopra, si ritiene che sussistano i requisiti e le ragioni indicate dall'art. 34, comma 20, D.L. 179/2012, convertito in L. 221/2012, per scegliere la forma di affidamento del servizio di spazzamento meccanico mediante affidamento a ditta esterna (esternalizzazione a terzi), per mezzo di appalto di servizi, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii..

La gestione del servizio, dovrà prevedere gli "obblighi di servizio pubblico locale" (definizione dei requisiti specifici imposti dalle autorità pubbliche al fornitore del servizio per garantire il conseguimento di alcuni obiettivi di interesse pubblico).

Pertanto, oltre agli obblighi generali citati al precedente punto 3.3, di seguito si definiscono gli obblighi specifici da prevedere in sede di affidamento del servizio.

Obblighi imposti alla ditta affidataria:

1. Servizio di pronta reperibilità;
2. Spazzamento meccanico con spazzatrice meccanica/aspirante e con supporto di personale a terra per lo spazzamento dei marciapiedi e la rimozione dei rifiuti dalle zone non accessibili alla spazzatrice (comprese quelle occupate da autovetture in sosta);
3. Deve essere effettuato uno spazzamento addizionale nei mesi di Ottobre e Novembre, mediante spazzamento meccanico con spazzatrice meccanica/aspirante e con supporto di personale a terra per lo spazzamento dei marciapiedi e la rimozione delle foglie dalle zone non accessibili alla spazzatrice (comprese quelle occupate da autovetture in sosta);
4. Interventi di pulizia delle aree interessate dal mercato, fiere e manifestazioni varie;
5. Il servizio per i mercati consiste nella pulizia generale del mercato e dell'intera zona che deve essere ultimata entro le due ore successive al termine delle attività di vendita. La ditta inoltre deve provvedere alla raccolta di tutti quei rifiuti che a causa del vento possono essere trasportati nelle vie limitrofe alle zone di mercato;
6. Il servizio di spazzamento meccanico delle strade dovrà essere effettuato con automezzi meccanici adeguati e di due addetti di cui uno a terra avente la funzione di facilitare ed integrare il servizio di spazzamento effettuato dall'automezzo.

Obblighi in capo al Comune:

Restano in capo al Comune di Acquasparta, le funzioni di controllo legate al corretto svolgimento del servizio.

CONCLUSIONI

Per quanto sopra, si ritiene che sussistano i requisiti e le ragioni indicate dall'art. 34, comma 20, D.L. 179/2012, convertito in L. 221/2012, per scegliere la forma di affidamento del servizio di spazzamento stradale meccanico indicato in oggetto, mediante affidamento a ditta esterna (esternalizzazione a terzi), per mezzo di appalto di servizi, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, in quanto si ravvisano specifiche ragioni, connesse alla necessità di garantire il conseguimento degli obiettivi di interesse pubblico di cui sopra, in quanto ad oggi risulta essere la sola modalità di gestione perseguibile, visto che il Comune non dispone delle adeguate risorse umane e strumentali.